

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

S O M M A R I O

Seguito dell'esame di una proposta di relazione finale in materia di IRAP (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
--	-----

Giovedì 23 settembre 1999. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta comincia alle 17.

Seguito dell'esame di una proposta di relazione finale in materia di IRAP.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, rileva che la Relazione non si è occupata di questioni costituzionali, perché queste saranno eventualmente discusse dalla Corte Costituzionale nella sua competenza. Si chiede, tuttavia, se sarebbe incorsa in una eccezione di costituzionalità una eventuale trasformazione dei contributi sanitari in un prelievo proporzionale della stessa natura, uguale per tutti, posto al 9,5 per cento, in luogo della giungla delle aliquote precedentemente previste. Si chiede cosa vi sarebbe stato di incostituzionale in un'eventuale disposizione che avesse reso deducibili gli interessi passivi solo per il 95 per cento del loro ammontare. Tanto meno incostituzionale è la riduzione della aliquota di tassazione dei profitti dal 53,2 per cento al 41,25 per cento. L'IRAP è un conden-

sato di questi tre provvedimenti. Se fossero stati presi separatamente, con soppressione degli altri tributi, nessuna società di capitale avrebbe corrisposto né una lira in più né una in meno rispetto a ciò che ha corrisposto attraverso l'IRAP. Sorprende anche che si possa fondare una questione di costituzionalità sulla erraticità dei guadagni connessi al buco di gettito. L'esistenza di quest'ultimo implica che l'aliquota idonea a mantenere l'effettiva parità di gettito avrebbe dovuto essere più alta di circa il 20 per cento, quindi essere fissata al 5 per cento: i guadagni che invece sono stati realizzati dai contribuenti si sono distribuiti tra tutti nella misura dello 0,8 per cento della loro base imponibile. In sé, il fatto che vi siano guadagni e perdite di carico di imposta è connesso a qualsiasi mutamento di regime fiscale. Se, per ipotesi, si passasse da una tassazione sul reddito ad una patrimoniale vi sarebbe ugualmente « chi guadagna » e « chi perde », e non per questo si porrebbe una questione di costituzionalità.

Si sofferma poi a commentare alcune affermazioni dell'onorevole Tremonti, e si dichiara d'accordo con quanto questi ha espresso sulla necessità che il sistema debba essere neutrale e non dirigista. Si dà il caso, però, che, partendo da un sistema non neutrale e muovendosi verso

la neutralità, il passaggio produca necessariamente sollecitazioni comportamentali, perché altera le convenienze fiscali pre-esistenti. Se il sistema deve essere neutrale, come conviene anche l'onorevole Tremonti, deve essere in primo luogo neutrale rispetto alle forme di finanziamento delle imprese. Coerentemente, non ci si può lamentare del fatto che si sia introdotta una (moderata) tassazione degli interessi passivi, perché la forma di indebitamento con capitale di terzi godeva precedentemente di un favore fiscale che è stato solo attenuato, e non del tutto corretto. Le forme attraverso le quali gli altri Paesi limitano la deduzione degli interessi passivi non hanno rilevanza: dichiara di non capire perché questo argomento sia stato introdotto nella discussione, se non per desiderio di virtuosismo. Se dovessimo seguire un approccio di tassazione degli interessi basato sulla *thin capitalization*, evocata da Tremonti, vale a dire su qualche limitazione del rapporto debito-capitale proprio, la tassazione degli interessi in un paese come l'Italia avrebbe raggiunto proporzioni stratosferiche e, allora sì, le grandi imprese avrebbero avuto benefici abnormi in quanto meglio piazzate rispetto a tale criterio.

Lamenta che la discussione abbia avuto un carattere più ideologico che analitico. Nessuna delle affermazioni contenute nella Relazione, peraltro tutte espresse con molta cautela, esula dai dati di fatto, cifre e testimonianze raccolte. Si chiede come si sarebbe potuto affermare, con i dati e le testimonianze a disposizione, che l'imposta è regressiva e che favorisce soprattutto le grandi imprese. Quando i dati disponibili sono stati ordinati per decile di base imponibile, dal più alto al più basso, si è visto che al primo dieci per cento di base imponibile corrispondeva una quota pari al 10 per cento del risparmio di imposta complessivo, al secondo dieci per cento un altro 10 per cento del risparmio di imposta totale e così via fino all'ultimo dieci per cento di base imponibile (le imprese più grandi) cui corrispondeva un'ulteriore quota del 10 per cento di risparmio di imposta

complessivo. Ciò si è verificato su tutti i campioni disponibili. Si poteva - afferma Tremonti - andare a vedere le semestrali delle società quotate in Borsa: non è possibile lì ricavare il risparmio di imposta in modo preciso, ma se ne può avere un ordine di grandezza, e questo conferma la proporzionalità del risparmio. Certo, la proporzionalità significa che ai dieci milioni risparmiati dall'impresa con una base imponibile di un miliardo corrispondono i mille miliardi risparmiati da un'impresa con una base imponibile di 100 mila miliardi. Il secondo dato fa notizia e sembra clamoroso, ma il primo è proporzionalmente identico.

Dichiara anche di non capire da dove avrebbe potuto desumere che tra i contribuenti destinati per definizione a perdere ci sono tutte le imprese precedentemente soggette all'ILOR. Il sottocampione di imprese soggette all'ILOR esaminato dalla Associazione Artigiani di Mestre, che certo non è una associazione fiancheggiatrice del Governo, rivela che metà di tali imprese ha avuto guadagni di imposta e metà ha avuto perdite di imposta. Il sottocampione di dichiarazioni di commercialisti iscritti all'Albo, esaminato dall'Ordine, rivela che vi sono stati in media guadagni fino ai cento milioni di reddito. Lo stesso risultato si desume dal campione rilevato tra i propri aderenti dai Consulenti del lavoro. La realtà è che vi è un certo disprezzo per i fatti che non collimano con gli argomenti di propaganda.

Si continua ad affermare che la tipologia di imprese con più alta intensità di lavoro rientra fra quelle che portano ad aggravii di imposta. Qui non si tratta di dati, di campioni, di testimonianze, ma di semplici calcoli algebrici che possono essere fatti da chiunque. La tassazione IRAP all'aliquota stabilita e con la base imponibile stabilita di costo del lavoro, corrisponde algebricamente ad uno specifico livello dei vecchi contributi sanitari (deducibili). Se un'impresa pagava precedentemente contributi superiori a quel livello, essa vede ora diminuire il costo del lavoro; altrimenti, lo vede aumentare. Ma

è una questione di raffronto fra contributi effettivi pregressi e contributi impliciti nel livello della tassazione IRAP. Non è una questione di intensità alta o bassa del lavoro, che è tutta un'altra questione. Settori non fiscalizzati e ad alta intensità di lavoro, come il commercio, l'edilizia e i servizi, vedono abbassarsi il costo fiscale del lavoro rispetto al periodo precedente l'imposta. Settori, anche a bassissima intensità di lavoro, che avevano precedentemente il massimo di fiscalizzazione degli oneri sanitari vedono ora alzarsi la fiscalità sul lavoro.

Si rammarica che l'opposizione non abbia accettato il terreno di una discussione del sistema impositivo introdotto dalla riforma nell'ambito delle prospettive di lungo periodo dell'economia italiana; e che essa si sia fermata a questioni preliminari, contestando perfino la legittimità che di un'attività conoscitiva così intensa si facesse un rapporto finale per il Governo (con qualche riflessione preparato-

ria, da demandare a verifiche dei dati, su indirizzi che può prendere una revisione della struttura dell'IRAP). Il documento sgombra il terreno da alcuni luoghi comuni, e discute liberamente l'imposta e i suoi effetti; non è concepito come documento di sostegno al Governo (come si può leggerlo in questa chiave?), ma come un servizio di analisi reso a questo Governo in carica, come a qualsiasi altro governo che possa succedergli.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione e rinvia il seguito dell'esame alla seduta di mercoledì 29 settembre prossimo, alle 18. Ricorda inoltre che in tale seduta avrà luogo la votazione sulla bozza di relazione in titolo, e che il termine per presentare eventuali emendamenti è fissato alle 20 del giorno precedente, martedì 28 settembre 1999.

La seduta termina alle 17.20.